

**Determinazione del Dirigente del Servizio  
Urbanistica**

Prot. n.58/32161/2010

**OGGETTO: COMUNE DI NOASCA - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.**

**Il Dirigente del Servizio Urbanistica**

**visto** il progetto preliminare Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Noasca, con deliberazione del C.C. n. 21 del 22/07/2010 (*Prat. n. 92/2010*), trasmesso alla Provincia in data 27/07/2010 ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 21 del 22/07/2010 di adozione, finalizzati ad apportare alcune modifiche alle aree Servizi pubblici artt. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i., trasferire la capacità edificatoria di alcune aree, recuperare - valorizzare alcune piste agro-silvo-pastorali, adeguare il Piano alla Norme sul commercio ed infine apportare alcune modifiche alla Cartografia e alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- ?? in località Giere, l'accorpamento delle aree a Servizi *S6* e *S8* in un unico ambito denominato *S6* e l'estensione della zonizzazione *S28* rinominandola *S8* per realizzare delle strutture sportive/ricreative;
- ?? stralcio della porzione nord-orientale dell'area a Servizi pubblici *S17* e gran parte dell'ambito a Servizi della residenza *S18*;
- ?? in un ambito di proprietà comunale, localizzato lungo la S.S.P. n. 460 in corrispondenza dell'imbocco della galleria e in prossimità del cimitero, viene individuata un'area pubblica denominata *S28* e contraddistinta con la lettera *T* da destinare allo stoccaggio temporaneo di inerti provenienti da opere edili;
- ?? estensione verso nord-ovest dell'area a Servizi pubblici *S17* identificata con la lettera *T* per localizzare un'area per l'atterraggio/decollo di elicotteri;
- ?? riposizionamento dell'area a Servizi pubblici *S27* con lieve ridimensionamento;
- ?? per costituire una rete di supporto al Parco Nazionale del Gran Paradiso vengono individuate alcune aree per la sosta con possibilità di pic-nic, attendamento e attività ricreative all'aperto, in particolare

vengono localizzati gli ambiti *SG1-SG2-SG3-SG4-SG5-SG6-SG7* classificati come Servizi di interesse generale. In riferimento alla zonizzazione *SG5* viene stralciato l'area *RNC2* (area destinata a campeggi) e all'ambito *SG6* vengono stralciate le aree *INI* (produttiva) *RNI1* (residenziale);

- ?? estensione verso est dell'ambito residenziale *RNI* in località Pianchette, recuperando una quota della capacità edificatoria accantonata con precedenti Varianti;
- ?? valorizzazione di alcune piste agro-silvo-pastorali finalizzata ad una migliore fruizione naturalistica del territorio;
- ?? ripermimetrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso modificato con il D.P.R. del 27/05/2009 pubblicato sulla G.U. n. 235 del 09/10/2009;
- ?? aggiornamento della viabilità con l'introduzione delle infrastrutture realizzate o in fase di realizzazione;
- ?? localizzazione di un nuovo impianto di depurazione in prossimità del cimitero a sud della S.S.P. n. 460;
- ?? riposizionamento del corso del Torrente Orco il cui andamento è stato modificato da successivi eventi alluvionali;
- ?? integrazione delle Norme Tecniche di Attuazione con il nuovo articolo 37bis "*Recupero della Borgata Varda*" volta a favorirne il recupero sociale ed economico;
- ?? l'adeguamento cartografico e normativo del Piano alla disciplina sul commercio con il riconoscimento di n. 1 addensamento storico rilevante A1 e con la possibilità di un eventuale riconoscimento di una localizzazione commerciale L1.

La documentazione allegata contiene altresì la verifica del rispetto del settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77, la conformità ai contenuti del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e Piano Paesistico Regionale (P.T.R.) ed infine l'Atto deliberativo d'adozione della Variante in oggetto riporta i termini di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Noasca con deliberazione C.C. n. 21 del 22/07/2010, le seguenti osservazioni:

?? preso atto che il Piano vigente non è adeguato al P.A.I. (Piano per Assetto Idrogeologico) avendo l'Amministrazione comunale ".....*predisposto le carte di analisi e di sintesi previste per la fase I e II sull'intero territorio comunale, che non sono però ancora state sottoposte all'attenzione delle Direzioni preposte della Regione Piemonte e di ARPA.*" (cfr. pag. 1 della Relazione Geologico-Tecnica), si evidenzia a titolo di apporto collaborativo, che le valutazioni sul rischio idrogeologico puntuali "anticipate" con la Variante in oggetto, potrebbero subire delle modifiche a conclusione dei lavori del gruppo interdisciplinare all'uopo attivato;

?? quanto accettato nella prassi, di "accantonare" temporaneamente volumetrie afferenti alla capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore, in attesa di una successiva e meditata rilocalizzazione, non può trovare una simmetrica applicazione per le aree produttive; infatti, se per gli ambiti residenziali non è consentito incrementare la capacità edificatoria con lo strumento della Variante parziale (salvo casi specifici), per gli ambiti produttivi è consentito aumentare le previsioni del P.R.G.C., incrementando le superfici territoriali o gli indici di edificabilità nella misura del 6% (per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti), ai sensi della lettera f) comma 4, dell'art. 17 dalla Legge Regionale 56/77 e s.m.i..

Inoltre, la capacità edificatoria della residenza (espressa in metri cubi nel caso in specie), consente, riconoscendo l'indice fondiario (scelto dall'Amministrazione comunale), di rilocalizzare una quota parte della volumetria precedentemente "accantonata", ponendo come elemento inamovibile la capacità insediativa del Piano approvato dalla Regione Piemonte; per l'ambito produttivo in questione, invece, viene "accantonata" la superficie territoriale e stralciata la scheda d'area (con relativo indice territoriale e rapporto di copertura). Ne consegue che la rilocalizzazione potrebbe determinare la scelta di un diverso indice territoriale e di un nuovo rapporto di copertura, ridefinendo un ambito produttivo con potenzialità edificatorie discordanti rispetto a quelle del Piano approvato dalla Regione Piemonte; si ricorda, infatti, (lettera f), comma 4), art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.) che gli incrementi degli ambiti produttivi possono avvenire anche aumentando il solo l'indice di edificabilità.

Si evidenzia, infine, che essendo l'ambito *INI* (aree attrezzate di nuovo impianto) l'unica area produttiva di nuovo impianto prevista dal Piano vigente, stralciando tale area e con esso l'art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione, la Variante potrebbe configurarsi come strutturale, avendo modificato uno dei principi informatori del P.R.G.C. vigente (eliminazione di tutte le aree produttive di nuovo impianto);

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Noasca la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 01/09/2010

Il Dirigente  
(Arch. Gianfranco Fiora)  
F.to in originale